

Sentenza Consiglio di Stato 12 maggio 2006, n. 2676

(Rifiuti - Smaltimento dei rifiuti - Demanio dello Stato - Ordine di ripristino dei luoghi imposto ad altra P.a. - Legittimità - Sussiste)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta - Sentenza 12 maggio 2006, n. 2676

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

Decisione

sul ricorso in appello n. 5107 del 1999, proposto da

Ministero delle Finanze,

in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

il Comune di San Giorgio della Richinvelda,

in persona del Sindaco p.t.,

costitutosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Longo e Valeria Mazzarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Roma, via Donatello, 71,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli - Venezia Giulia, n. 1459/98.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 17 febbraio 2006, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l'avv. Vittorio Cesaroni dello Stato per l'appellante, nessuno essendo comparso per l'appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dal Ministero odierno appellante avverso l'Ordinanza n. 08/96 prot. n. 6607 in data 7 ottobre 1996, con la quale il Sindaco del Comune di San Giorgio della Richinvelda ordinava al Dipartimento del Territorio, Direzione Compartimentale per il Trentino A.A., Veneto e Friuli V.G., alla Sezione Staccata per i Servizi Demaniali di Pordenone ed al Ministero delle Finanze di provvedere alla rimozione dei rifiuti abusivamente depositati sull'area demaniale del fiume Meduna ed alla esecuzione delle bonifiche necessarie.

L'appellante censura la sentenza, deducendo, in sostanza, come, in presenza di un fenomeno "di abbandono indiscriminato dei rifiuti ... era il Comune a dover provvedere, in base agli articoli 8 e 9 Dpr 915 e all'articolo 24, lettera e) Lr 30/87" (pag. 3 app.).

Il Comune appellato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 17 febbraio 2006.

Diritto

1. - La controversia ha per oggetto l'ordinanza sindacale, con cui è stato ordinato all'appellante Ministero, in relazione ad un'area "di proprietà del Demanio dello Stato ... gestita ed in possesso del Ministero delle Finanze" (così, testualmente, le premesse dell'Ordinanza medesima), di provvedere, ai sensi dell'articolo 9 del Dpr 10 settembre 1982 n. 915, alla rimozione dei rifiuti sulla stessa abusivamente depositati ed alla esecuzione delle bonifiche necessarie.

L'appellante censura la sentenza di primo grado, che ha respinto il ricorso avverso detta Ordinanza proposto, deducendo, in sostanza, come, in presenza di un fenomeno "di abbandono indiscriminato dei rifiuti ... era il Comune a dover provvedere, in base agli articoli 8 e 9 Dpr 915 e all'articolo 24, lettera e) Lr 30/87" (pag. 3 app.).

L'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Inammissibile, invero, si rivela, in applicazione di pacifico orientamento giurisprudenziale, la mera riproposizione della doglianza, dedotta con il ricorso originario, concernente "la inammissibilità di un provvedimento con cui una Pubblica amministrazione impartisca ordini ad un'altra" (pag. 3 app.), non accompagnata da alcuna pertinente e specifica critica alla motivazione sul punto resa dalla sentenza impugnata (CdS, IV, 29 aprile 2004, n. 2620).

Per il resto, l'appello si fonda su un'unica, articolata, censura, priva di pregio.

Premesso, invero, che, all'epoca della adozione dell'atto oggetto del giudizio, era in vigore, in materia di smaltimento dei rifiuti, il Dpr 10 settembre 1982, n. 915 (in sincronia con le cui disposizioni la Regione Friuli - Venezia Giulia, nel cui territorio si situa il Comune appellato, ha recato, con legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, "norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti"), deve rilevarsi che l'ordinanza in parola, in quanto volta alla rimozione di rifiuti abbandonati - così come risulta dalle sue premesse, confermate dai documenti versati in atti - su area pubblica (di proprietà del Demanio dello Stato), si configura quale sanzione avente carattere ripristinatorio (v. CdS, V, 8 febbraio 2005, n. 323), che del tutto legittimamente il Comune appellato ha adottato nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 9, comma 2, del citato Dpr n. 915/82 (rientranti, dunque, tra quelle competenze attribuite ai Comuni dallo stesso Dpr, che il comma 1 dell'articolo 24 della citata legge regionale tiene "ferme"), disponendo lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica idonea a riceverli, al fine della destinazione degli stessi presso i soggetti autorizzati, con oneri a carico dell'obbligato.

Quanto a quest'ultimo profilo, il Collegio ritiene che, trattandosi di abbandono di rifiuti su area demaniale, pure legittimamente il Comune abbia individuato l'Amministrazione finanziaria quale destinatario della stessa, a nulla rilevando l'obiezione, mossa in primo grado e reiterata con l'atto di appello, che detta Amministrazione sia priva di funzioni gestionali rispetto a tale tipologia di beni del demanio idrico (funzioni attribuite al Genio Civile, quale ufficio periferico del Ministero dei Lavori Pubblici), dal momento che, come del tutto correttamente osservato dal Tar, "spetta al titolare del bene attivarsi presso gli organi statali deputati alla sua gestione affinché procedano allo sgombero" (pagg. 19 - 20 sent.) e che, aggiunge in proposito la Sezione, il rapporto intercorrente tra Ministero delle Finanze e Ministero dei Lavori Pubblici in ordine alle funzioni di gestione e polizia dei beni demaniali posti dalla legge in capo al primo si configura come meramente interno all'Amministrazione dello Stato unitariamente considerata, senza per nulla incidere sulla imputazione dei beni stessi (e delle responsabilità connesse a tale titolarità) alla prima.

Né viene in considerazione, poi, nel caso all'esame, la questione se, secondo il disposto dell'articolo 9 citato, l'ordine di smaltimento dei rifiuti potesse o meno essere rivolto al proprietario come tale (e se, dunque, egli dovesse ritenersi sempre e comunque responsabile, in virtù di tale sua qualità, dell'abbandono, dello scarico e del deposito incontrollato dei rifiuti di cui al ridetto articolo 9, ovvero se potesse invece ritenersi "obbligato" solo in caso di un comportamento - anche omissivo - di corresponsabilità con l'autore dell'abbandono illecito dei rifiuti), giacché la relativa censura, pur proposta in primo grado (dove il ricorrente lamentava che i soggetti obbligati alla rimozione dei rifiuti non potevano essere i proprietari dei fondi, in quanto "vittime" dell'abuso), non è stata in alcun modo riformulata nell'atto di appello.

Nel caso di specie, dunque, il ripristino dei luoghi è stato legittimamente posto a carico dell'appellante, trattandosi di area "di proprietà del Demanio dello Stato ... gestita ed in possesso del Ministero delle Finanze" (così, testualmente, come s'è visto, le premesse dell'Ordinanza di cui si discute), con la quale esso indubbiamente si trovava in un rapporto tale da consentirgli, prima, di impedire la causazione dell'illecito de quo e, poi, di eseguire gli interventi necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo per la salubrità dell'ambiente e dunque per la salute pubblica (v. CdS, V, 2 aprile 2001, n. 1904 e 2 aprile 2003, n. 1678), ch'è, per di più, pacificamente presupposto legittimante l'esercizio del potere sindacale di intervenire in via contingibile ed urgente, al quale pure l'ordinanza in questione, con il richiamo in essa contenuto dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è ascrivibile.

Né siffatta, corretta, individuazione dell'obbligato ad eseguire i lavori occorrenti per l'eliminazione della minaccia all'interesse pubblico risulta in qualche modo inficiata dalla riconducibilità, secondo le tesi dell'appellante, dell'ordinanza in argomento nel novero degli "interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico", spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera e), della Lr n. 30/1987, in quanto detta attribuzione (che, come s'è visto, fa salve le competenze attribuite ai Comuni dal Dpr 10 settembre 1982, n. 915) non esclude affatto il potere/dovere del Comune, fondato sul disposto del comma 2 dell'articolo 9 del Dpr n. 915 medesimo, di ricercare ed individuare l'obbligato di diritto.

Del tutto inconferente, infine, si rivela l'invocazione, da parte dell'appellante, del principio di sussidiarietà (che "impone che gli interventi pubblici siano svolti al livello più appropriato"), poiché, se è vero che tale proprio principio sembra presiedere al complesso riparto di competenze fra Stato, Regioni, Province e Comuni disegnato nella materia dello smaltimento dei rifiuti dal legislatore del Dpr n. 915, la sua

applicazione concreta non comporta di certo un esonero dalla specifica obbligazione gravante su chi ha la responsabilità dell'area compromessa dall'abbandono abusivo, anche quando tale soggetto sia, come nel caso di specie, una Pubblica amministrazione, il principio di sussidiarietà non potendo di sicuro valere a coprire le conseguenze della violazione di precisi obblighi posti dal legislatore a salvaguardia degli interessi rilevanti in materia; salvo, poi, dover verificare in un successivo momento quali siano i soggetti, a cui effettivamente accollare le spese sostenute per il perseguimento, d'ufficio, della tutela degli interessi della collettività interessata.

2. - Alla stregua delle riportate considerazioni, l'appello, in definitiva, va rigettato, con compensazione delle spese del presente grado tra le parti costituite, sussistendone giusti motivi.

PQM

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 17 febbraio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2006

(Articolo 55, legge 27.4.1982 n. 186)